

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
**AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE
ATTIVITÀ FORMATIVE**

**Regolamento dipartimentale per l'effettuazione
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà**

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Dichiarazioni sostitutive	3
Art. 3 Rapporti tra l'Agenzia e altre Pubbliche Amministrazioni	4
Art. 4 Accertamenti d'ufficio.....	5
Art. 5 Tipologia dei controlli	5
Art. 6 Modalità dei controlli	6
Art. 7 Termini per l'effettuazione dei controlli.....	6
Art. 8 Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli	6
Art. 9 Oggetto dei controlli	7
Art. 10 Controlli a campione e controlli puntuali	7
Art. 11 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi.....	8
Art. 12 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni.....	8
Art. 13 Controlli effettuati dall'Agenzia per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	9
Art. 14 Norme finali.....	9

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come novellato dall'art. 15 della Legge 183/2011, e sulla scorta dei principi enunciati nella direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative (di seguito Agenzia), nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati dell'Agenzia.
2. L'adozione del presente regolamento risponde quindi alla necessità, di individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. I controlli effettuati dagli Uffici dell'Agenzia sulle dichiarazioni sostitutive, nonché i riscontri per altre pubbliche amministrazioni su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 2 Dichiarazioni sostitutive

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:
 - a. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni (DSC);
 - b. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che possono essere rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DSAN). In particolare, tali dichiarazioni possono essere rese in relazione a stati, qualità personali o fatti:
 1. propri del dichiarante;
 2. di altri soggetti, ma nell'interesse proprio del dichiarante;
 3. di coloro che si trovino in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, da parte dei soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le dichiarazioni sostitutive (DSC e DSAN) hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. Gli Uffici dell' Agenzia sono tenuti a predisporre i moduli necessari per la redazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive da presentare all' Agenzia, moduli che gli interessati hanno l'obbligo di utilizzare. Nei moduli per le istanze e nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, dovranno essere inseriti il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l'avvertenza di decadenza dal beneficio conseguito in virtù della dichiarazione sostitutiva mendace, e l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
4. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3 Rapporti tra l'Agenzia e altre Pubbliche Amministrazioni

1. L' Agenzia si impegna ad adottare ogni strumento necessario per l'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle dichiarazioni sostitutive. A tal fine favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell' Agenzia e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone ed il corretto trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del d.lgs.196/2003.
2. Nell'effettuare lo scambio di informazioni, l'Agenzia si ispira a criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica.
3. Gli Uffici dell' Agenzia, che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, devono intraprendere ogni azione utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare collegamenti con altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Qualora il complesso o la ricorrenza di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per i singoli uffici dell' Agenzia che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni, curati dall'Area Affari Generali e programmazione dell' Agenzia.

Art. 4 Accertamenti d'ufficio

1. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i procedimenti di propria competenza, non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del citato D.P.R., che siano attestati in documenti già in possesso dell'Agenzia o che comunque la stessa sia tenuta a certificare.
2. In luogo di tali atti o certificati, l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, della Pubblica Amministrazione o gestore di pubblico servizio competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3. Nelle more della formalizzazione di protocolli atti a disciplinare l'interrogazione on-line di banche dati, l'Agenzia provvede a richiedere, alle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblico servizio certificanti, i dati utili per la verifica delle dichiarazioni rese dall'interessato, mediante invio di elenchi via fax o posta elettronica.
4. Decorso il termine di giorni 30 dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblico servizio certificanti, gli Uffici possono provvedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti.
5. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.

Art. 5 Tipologia dei controlli

1. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente, o di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il soggetto titolato ad effettuare il controllo è il Dirigente o funzionario individuato quale responsabile del procedimento cui inerisce la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
3. Gli Uffici dell'Agenzia, sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
4. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dagli Uffici, sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 10; lo stesso potrà essere preventivo ovvero successivo all'adozione del provvedimento.
5. Il controllo in caso di fondati dubbi è effettuato dagli Uffici dell'Agenzia nelle ipotesi indicate negli articoli 10, comma 5, e 11 del presente Regolamento.

Art. 6 Modalità dei controlli

1. Il Dirigente o funzionario individuato quale responsabile del procedimento deve attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 3, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dal soggetto certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate dal responsabile del procedimento quando ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più dichiarazioni sostitutive, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici del soggetto certificante, affinché questi confrontino i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
4. Nei casi di verifica indiretta, il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere alle Amministrazioni certificanti, di indicare nella risposta, oltre alla conferma da parte delle stesse degli elementi rappresentati e/o richiesti e alla data del controllo, anche l'Ufficio ed il responsabile del procedimento che ha effettuato il controllo.

Art. 7 Termini per l'effettuazione dei controlli

1. Salvo diverse disposizioni di legge, i controlli a campione di tipo preventivo devono essere attivati entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza della data fissata per la presentazione della dichiarazione sostitutiva oggetto di verifica.

Art. 8 Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevate irregolarità e/o omissioni sanabili, non integranti falsità, i soggetti interessati sono invitati dagli Uffici dell'Agenzia a rettificare e/o integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni, fatte salve le diverse disposizioni di bandi, avvisi o discipline specifiche.
2. Al fine di poter procedere alla regolarizzazione, gli Uffici devono verificare:
 - a) l'evidenza dell'irregolarità e/o omissione, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 12;
 - b) che la stessa non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità da parte dell'interessato di sanare l'irregolarità e/o l'omissione con una dichiarazione integrativa.
3. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art. 9 Oggetto dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 dell'art. 5, i responsabili del procedimento devono controllare prioritariamente le dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti finalizzati:
 - a. ad ottenere benefici derivanti dal PO FSE 2007 – 2013;
 - b. ad ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, od assimilabili.

Art. 10 Controlli a campione e controlli puntuali

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni, determinato dagli Uffici dell'Agenzia, in misura percentuale al complesso delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Agenzia.
2. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, è determinata dal dirigente o funzionario responsabile del procedimento, e non può essere né inferiore al 2%, né superiore al 10%. Al fine di assicurare un significativo numero di dichiarazioni controllate, la percentuale di campionamento dovrà essere inversamente proporzionale al totale delle dichiarazioni sottoponibili al controllo.
3. Per dichiarazioni rese si intendono le singole dichiarazioni di atti, stati o fatti nel corpo di un'unica istanza o domanda o atto ricevuto dagli Uffici dell'Agenzia.
4. Eventuali variazioni percentuali del campione potranno essere adottati sulla scorta di mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale dell'Agenzia, fermo restando il limite minimo di cui al superiore comma 2, e rese note mediante apposito comunicato del Dirigente Generale, da pubblicarsi nelle stesse forme del presente regolamento.
5. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - a. con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare, rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b. con estrazione definita su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche presentate, a partire dalla numero e fino alla numero etc.);
 - c. ovvero, nei casi in cui non possa procedersi mediante sorteggio, con altro criterio individuato preventivamente dal responsabile del procedimento.
6. Dello svolgimento delle predette operazioni, il responsabile del procedimento redige apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Dirigente Generale.

7. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, gli Uffici dell'Agenzia ricorreranno ad un controllo puntuale che potrà estendersi a tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.
8. Inoltre, i controlli puntuali possono essere effettuati quando le dichiarazioni sostitutive riguardano contenuti con rilevanti profili di complessità, derivanti dalla combinazione delle informazioni prodotte.

Art. 11 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi

1. Ogni volta che gli Uffici dell'Agenzia abbiano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, sono tenuti ad effettuare i controlli tempestivamente.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi posti.
3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 12 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, i Dirigenti o Funzionari titolari della responsabilità del procedimento sono tenuti ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.
2. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria deve essere indicata espressamente la notizia *criminis* ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. Gli Uffici dell'Agenzia devono anche attivarsi ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Nell'ipotesi di controllo preventivo, il responsabile del procedimento deve provvedere ad escludere il soggetto che ha autocertificato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatto salvo quanto previsto dal primo comma. In tal caso, nei provvedimenti

adottati dall'Agenzia si dovrà dare atto della esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso false dichiarazioni.

4. Quando si tratti di controllo successivo, dovrà essere adottato il provvedimento di decadenza dal beneficio o dalla sovvenzione, ovvero di revoca del finanziamento.

Art. 13 Controlli effettuati dall'Agenzia per conto di altre Pubbliche Amministrazioni

1. L'Agenzia può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, con i criteri indicati nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. A tal fine si individua l'Area Affari generali e Programmazione quale struttura dell'Agenzia cui le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al fine di svolgere le verifiche di cui al primo comma, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica. L'Area Affari generali riscontrerà direttamente la richiesta, laddove essa si riferisca a informazioni già in possesso della stessa, ovvero, in caso contrario, trasmetterà la stessa al servizio competente in possesso dei dati che, effettuate le verifiche richieste, notizierà l'Area al fine di riscontrare la richiesta di altra amministrazione entro trenta giorni.
3. Quando all'Agenzia sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le stesse, l'Ufficio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.
4. Le comunicazioni relative ai controlli effettuati, per conto di altre amministrazioni, dovranno contenere l'indicazione della conferma degli elementi rappresentati e/o richiesti, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo, oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

Art. 14 Norme finali

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli Uffici dell'Agenzia presentano al Dirigente Generale una relazione finale, riferita all'anno precedente, contenente tutte le informazioni utili per la conoscenza del numero delle dichiarazioni sostitutive rese, dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi. La predetta relazione deve contenere anche eventuali richieste di modifica delle procedure disciplinate dal presente regolamento, qualora contribuiscano a migliorare il livello di semplificazione e rapidità dei procedimenti amministrativi nello spirito dell'art. 15 della Legge 183/2011.

2. Il presente Regolamento è approvato con Decreto del Dirigente Generale ed entra in vigore il giorno stesso della sua adozione. Il presente Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet del Dipartimento e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.